



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERTOROTTA, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, GAETTI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2014

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato allo svolgimento di una inchiesta parlamentare sugli enti costituiti o partecipati e sulle società partecipate o controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni, dalle province o dai comuni, con riferimento anche ai costi degli amministratori, dei dipendenti e dei consulenti.

Nel corso della XVI legislatura, precisamente in data 25 luglio 2011, è stata presentata alla Camera una proposta di inchiesta parlamentare d’iniziativa dei deputati Lo Presti, Bocchino, Della Vedova, Menia, Giorgio Conte e Consolo, recante la «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle nomine negli enti pubblici statali e nelle società controllate dallo Stato» (*Doc. XXII*, n. 25). La proposta in questione risulta non essere stata assegnata ad alcuna Commissione, diversamente da altre trentasei che sono state assegnate, discusse e finanche assorbite con altre precedenti proposte.

Un tema analogo è stato trasversalmente affrontato in altra proposta di inchiesta parlamentare, presentata il 24 gennaio 2012 (*Doc. XXII*, n. 29), seppur riferita soltanto ai trattamenti economici dei titolari di mandati elettivi e di impieghi e incarichi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici nonché enti e società a partecipazione pubblica. Tale proposta, assegnata alla I Commissione della Camera dei deputati, non è stata però approvata e risulta presentata anche nella legislatura in corso (*Doc. XXII*, n. 15). Nel complesso, a giudizio dei firmatari, emerge la ritrosia del Parlamento ad affrontare concretamente il fenomeno, che pure è stato oggetto di intervento legislativo

a livello nazionale ma che ancora manca di unitarietà nella visione. È dunque quanto mai opportuno, attraverso la presente proposta di inchiesta parlamentare, cogliere l’occasione per attuare i contenuti delle raccomandazioni ricevute dal Consiglio europeo al termine del primo semestre europeo 2013, volte a riequilibrare efficienza e qualità della spesa pubblica attraverso il coordinamento fra i livelli amministrativi.

Ed invero, l’opinione pubblica, la televisione e la stampa periodica e quotidiana hanno da tempo puntato la propria attenzione sul fenomeno delle società pubbliche, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni, dalle province o dai comuni e sui costi degli amministratori, dei dipendenti e dei consulenti di tali società. Tali costi rappresentano, sempre secondo la stampa, una percentuale assai elevata dei costi complessivi che ovviamente varia considerevolmente da società a società. Inoltre, la stampa ha evidenziato, con ampia documentazione, spesso con grande rilievo, l’elefantiasi della composizione degli organi e dei consigli di amministrazione di tali società rispetto alla rilevanza economica e alle attività svolte, gli emolumenti dei componenti di tali organi, sensibilmente più elevati rispetto a società private di analoghe dimensioni e volumi di fatturato, nonché gli elevati costi aggiuntivi dell’attività amministrativa sotto forma di spese di rappresentanza e missione, vetture aziendali, arredo di uffici e personale di segreteria esclusivo.

Oltre ai costi amministrativi e con riferimento al personale direttivo, è stata evidenziata l’esistenza di una percentuale – assolutamente sproporzionata – di personale a cui viene riconosciuto il livello direttivo, ri-

spetto al restante personale con riferimento a società di analoghe dimensioni a capitale privato ed a cui non sono effettivamente attribuite funzioni di direzione, impulso o controllo di altro personale.

Ed ancora, è noto come anche il personale di concetto adibito agli uffici gestionali, ma in molti casi anche quello adibito alle attività operative e quello d'ordine, sarebbe di dimensioni eccedenti rispetto alle reali esigenze operative della società. Sempre secondo le denunce giornalistiche, tale insieme di costi di personale amministrativo, direttivo e operativo sarebbe sproporzionato in percentuale rispetto agli altri costi aziendali delle società pubbliche e darebbe luogo a costi complessivi di esercizio non sempre coperti dai proventi ordinari derivanti dall'attività svolta e quindi in molti casi gravanti sul bilancio degli enti pubblici di controllo con trasferimenti a copertura, diretta o indiretta, dei disavanzi di tali enti, con conseguente concorso all'incremento del disavanzo pubblico, oggi soggetto ai vincoli del patto di stabilità europeo e a quello nazionale.

A tal proposito, giova notare che proprio l'assoggettamento al patto di stabilità anche di tali fonti di spesa, di amministrazione e di personale delle società pubbliche e l'eventuale traslazione dei relativi disavanzi sugli enti pubblici controllanti determina, nei limiti in cui dette spese di personale siano eccessive per sovrabbondanza rispetto alle effettive esigenze operative delle società pubbliche di riferimento, una contrazione delle risorse disponibili per promuovere lo sviluppo di ogni finalità sociale degli stessi enti pubblici controllanti. Pertanto, proprio per impedire che l'eccedenza rispetto a quanto necessario alle società pubbliche in tema di spesa corrente per il personale, contragga le disponibilità di spesa sociale di tali soggetti giuridici e dei relativi enti pubblici controllanti per effetto dei limiti globali di spesa derivanti dal patto di stabilità interno e dai vincoli europei a monte, occorre inter-

venire con la massima energia in questo campo, emanando norme e prevedendo interventi volti a ridurre gli eccessi esistenti e a impedirli per il futuro.

A questo proposito, appare utile richiamare gli interventi normativi sollecitati dalle raccomandazioni del Consiglio europeo che, in particolare, sono volti a perseguire «un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica» (raccomandazione 1) e a conferire «tempestiva attuazione alle riforme in atto adottando in tempi rapidi le disposizioni attuative necessarie, dandovi seguito con risultati concreti a tutti i livelli amministrativi e con tutti i portatori d'interesse e monitorandone l'impatto; potenziare l'efficienza della pubblica amministrazione e migliorare il coordinamento fra i livelli amministrativi» (raccomandazione 2). Ne consegue - da parte dell'Europa - un doveroso invito alla razionalizzazione della spesa pubblica anche riferita alle società pubbliche controllate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni. Trattasi sostanzialmente di interventi normativi che potrebbero essere facilitati dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha trasferito tra le competenze esclusive dello Stato anche l'armonizzazione dei bilanci pubblici, differentemente da quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione con riferimento alle competenze concorrenti.

In questo contesto legislativo in evoluzione, il Parlamento, per apprensione diretta anziché sulla base di studi o notizie giornalistiche, al fine di esercitare pienamente le sue funzioni legislative e di indirizzo politico, nel rispetto delle competenze costituzionalmente definite, deve essere messo nelle condizioni di potere acquisire informazioni circa la complessità del fenomeno in questione, procedendo ad una più ampia e dettagliata ricognizione del numero, della tipologia, della qualità delle società pubbliche, dei costi amministrativi e di personale.

La vastità e il rilievo strategico del problema impongono di dare dignità istituzio-

nale all'attività di inchiesta che si vuole intraprendere e ciò al precipuo scopo di predisporre utili ed incisivi interventi legislativi volti a ridurre l'incidenza sul disavanzo dello Stato dei costi amministrativi di personale di dette società. Tale acquisizione di notizie richiede un'analisi della natura delle singole società pubbliche e delle relative funzioni da rapportare sia all'apparato amministrativo posto in essere che al personale dipendente direttivo, di concetto e d'ordine, nonché dei consulenti. Non può e non deve esistere una sproporzione degli organi amministrativi e del personale direttivo, atteso che il rapporto di quest'ultimo rispetto al restante personale dipendente non trova riscontro né nell'organizzazione imprenditoriale delle società private - che devono coprire i costi amministrativi e di lavoro dipendente con i proventi di un'attività d'impresa svolta in un quadro competitivo sempre acceso - né con riferimento alle corrispondenti strutture amministrative e societarie esistenti ed operanti in altri Stati dell'Unione europea.

Pertanto, è necessaria una preliminare acquisizione di dati e una conseguente analisi delle funzioni svolte dalle società, del loro grado di economicità operativa, soprattutto ove trattasi di società erogatrici di servizi di interesse generale nonché una valutazione della incidenza dei trasferimenti a pareggio a carico degli enti controllanti per le prestazioni di servizi rese da dette società non direttamente remunerate dai beneficiari, attraverso tariffe o corrispettivi privatistici ovvero addirittura prive di copertura remunerativa.

Proprio per tali motivi di completezza e di profondità di analisi, la Commissione parlamentare d'inchiesta dovrà avere i poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione e segnatamente quelli di poter procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria. Infatti, la possibilità che sia la costituzione stessa di tali società, come in passato

più volte avvenuto, sia l'organizzazione della spesa, specie per personale, e consulenze di tali società, sia frutto di manovre elusive del patto di stabilità interno da parte delle società stesse e degli enti controllanti potrebbe condurre a difficoltà di acquisizioni di dati o a reticenze sulle funzioni effettivamente svolte dalle società e dai relativi operatori oltre che ovviamente sull'ampiezza dei costi effettivamente attribuibili alle funzioni di amministrazione e di direzione con sviamento dall'indagine ad esempio delle spese di rappresentanza.

Soltanto attraverso una compiuta indagine sul fenomeno sopra descritto si potrà consentire al Parlamento italiano di incidere legislativamente, nel quadro della *spending review*. L'inchiesta dovrà vertere su interventi normativi volti a razionalizzare - per le società pubbliche - la consistenza e la remunerazione degli organi amministrativi, il rapporto tra la composizione degli organi direttivi in relazione alle funzioni direttive effettivamente necessarie, nonché la remunerazione di detto personale in rapporto ai compiti di direzione e di impulso effettivamente svolti in rapporto al restante personale dipendente. Quest'ultimo aspetto consentirà di vagliare sia la consistenza in relazione alle funzioni demandate alle singole società di appartenenza sia i livelli salariali in relazioni alle analoghe funzioni svolte in società private operanti nel mercato corrispondente o strettamente ricollegabile, oppure in società corrispondenti di altri Paesi dell'Unione europea.

La Commissione, pertanto, ha il compito di ottenere, valutare e catalogare, anche avvalendosi di mezzi di richiesta, lavorazione e archiviazione telematica, dati necessari alla conoscenza del fenomeno. Procedendo in via territoriale per singola regione e per singola provincia, nonché per singolo comune, con estensione ai consorzi di diritto o di fatto, tipici o atipici, costituiti o partecipati da tali enti, la Commissione provvede ad individuare quali siano le società di na-

tura giuridica privatistica controllate o collegate a detti enti, aventi sede e operanti sul territorio italiano o anche all'estero, anche tramite uffici di rappresentanza. Per ciascuna società, provvederà ad acquisire dati in ordine alla consistenza di capitale e alle funzioni, i proventi finanziari ordinari, la composizione e la consistenza degli organi amministrativi, la remunerazione diretta di detti organi, le spese di rappresentanza, di missione, anche con riferimento alla sede e agli uffici.

La Commissione ha altresì il compito di ricostruire i dati relativi al personale direttivo, rilevandone la consistenza in rapporto col restante personale dipendente, con indicazione della remunerazione - distinguendo tra remunerazione ordinaria e premiale - dell'ammontare di tutte le spese di rappresentanza e di missione. La Commissione ricostruisce, altresì, la consistenza del personale non dirigenziale con la specificazione delle funzioni svolte, remunerazione e spese sostenute. Si provvede inoltre a ricostruire per gli ultimi cinque anni la consistenza del ricorso a consulenze esterne, con indicazione delle specifiche attività richieste e modalità di remunerazione, distinguendo tra forme periodiche e forme legate a singoli compiti, nonché rimborsi di spese di rappresentanza o di missione. La Commissione dovrà indagare sui rapporti, anche percentuali, tra entrate proprie della società per remunerazione di servizi resi ad utenza ovvero con trasferimenti dell'ente e i costi complessivi, acquisiti per il personale e per consulenti,

distinguendo i rapporti per singola categoria di soggetti e per costo complessivo. Tenendo conto che parte dei dati saranno disponibili per via dei meccanismi cosiddetti di *spending review*, la Commissione potrà provvedere a richiedere tali informazioni anche direttamente al Governo, in modo da confrontare le rilevazioni disponibili dalle diverse fonti ed avere una visione unitaria ed univoca del fenomeno. Ai sensi dell'articolo 1 i compiti della Commissione sono estesi ai processi di riorganizzazione in atto nel settore oggetto di indagine e al rispetto della normativa vigente, anche con riferimento alla problematica delle incompatibilità e dei conflitti di interesse degli amministratori e dei dirigenti delle società e degli enti medesimi. La Commissione provvederà, infine, ad accertare i criteri adottati e la congruità delle procedure seguite per la costituzione, gestione e organizzazione delle società, anche con riferimento alle nomine. Ove si rilevino anomalie, dovrà accertare le eventuali responsabilità e le pertinenti cause, anche di ordine normativo, formulando le conseguenti proposte correttive atte a rimuovere tali fenomeni, ovviamente nel rispetto delle competenze costituzionali proprie delle autonomie locali.

La Commissione, ultimati i lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione, provvederà a riferire al Parlamento.

In considerazione dell'importanza e dell'urgenza dell'attività di inchiesta sopra esposta, si auspica un celere e positivo esame della presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

a) individuare le società di natura giuridica privatistica, comprese le società controllate e collegate, nonché gli enti, i consorzi di diritto o di fatto, tipici o atipici, costituiti o partecipati dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, avendo riguardo sia a quelli aventi sede e operanti sul territorio nazionale che a quelli operanti all'estero attraverso uffici di rappresentanza;

b) per ciascuna società individuata ai sensi della lettera *a)*, acquisire dati in ordine alla dotazione di capitale iniziale e successivo, alle funzioni, alla rilevanza e ai settori di intervento, distinguendo se dette funzioni comportino prestazioni di servizi di interesse generale all'utenza locale ovvero servizi ad una utenza indistinta o siano esclusivamente a favore, diretto o indiretto, degli enti controllanti o collegati;

c) per ciascuna società individuata ai sensi della lettera *a)*, determinare il patrimonio, il fatturato annuo ed i proventi finanziari ordinari, distinguendo proventi originati da utenze sulla base di tariffe o altre remun-

nerazioni da parte dei beneficiari dai contributi erogati dagli enti controllanti o da terzi;

d) per ciascuna società individuata ai sensi della lettera a), ricostruire negli ultimi cinque anni la composizione e la consistenza degli organi amministrativi, i criteri di nomina, lo *status* giuridico, la retribuzione diretta di detti organi, le spese di rappresentanza, di missione, anche con riferimento alla sede e agli uffici, comprendendovi anche le spese per le erogazioni liberali a favore di terzi anche in relazione a ricorrenze periodiche ovvero celebrazioni della società o dell'ente controllante;

e) per ciascuna società individuata ai sensi della lettera a) ricostruire per gli ultimi cinque anni la consistenza del personale direttivo, rilevando al tempo stesso il rapporto con il restante personale dipendente e la specificazione delle funzioni di direzione e di impulso, nonché la remunerazione delle figure dirigenziali distinguendo tra remunerazione ordinaria e remunerazione premiale, nonché con indicazione dell'ammontare di tutte le spese di rappresentanza, di missione o comunque sostenute per ciascuna figura dirigenziale anche con riferimento alla sede e agli uffici;

f) per ciascuna società individuata ai sensi della lettera a), ricostruire per gli ultimi cinque anni la consistenza del personale non direttivo, con la specificazione delle funzioni svolte ed indicazione della remunerazione, distinguendo tra remunerazione ordinaria e remunerazione premiale, nonché con indicazione dell'ammontare di tutte le spese di rappresentanza, di missione;

g) per ciascuna società individuata ai sensi della lettera a), ricostruire per gli ultimi cinque anni la consistenza numerica del ricorso a consulenze esterne, con indicazione delle specifiche attività consulenziali richieste e le modalità di remunerazione, distinguendo tra forme periodiche e forme legate a singole attività, nonché i rimborsi di spese di rappresentanza o di missione;

h) per ciascuna società individuata ai sensi della lettera *a)*, determinare i rapporti tra entrate proprie della società per remunerazione di servizi resi ad utenza ovvero con trasferimenti dell'ente e i costi complessivi, specificati e acquisiti per personale amministrativo direttivo, non direttivo e per i consulenti, distinguendo i rapporti per singola categoria di soggetti e per costo complessivo di tutti i soggetti presi in esame;

i) per ciascuna società individuata ai sensi della lettera *a)* individuare i risultati gestionali conseguiti, le procedure e modalità di trasparenza degli atti eventualmente adottate, acquisendo altresì ogni elemento utile a valutare, anche in chiave comparativa, la dimensione qualitativa e quantitativa del fenomeno oggetto di inchiesta;

l) valutare le dinamiche della spesa pubblica connessa alle società e agli enti di cui al presente articolo, anche al fine di verificare l'appropriatezza della spesa medesima e l'esistenza di eventuali sprechi;

m) indagare sui processi di riorganizzazione in atto e sul rispetto della normativa vigente in tale settore, anche con riferimento alla problematica delle eventuali incompatibilità e degli eventuali conflitti di interesse di amministratori e dirigenti delle società e degli enti medesimi;

n) accertare i criteri adottati e la congruità delle procedure seguite per la costituzione, gestione e organizzazione delle società e degli enti oggetto dell'inchiesta nonché, ove si rilevino anomalie, individuare le eventuali responsabilità e le pertinenti cause, anche di ordine normativo, formulando le conseguenti proposte correttive nel rispetto delle competenze costituzionali in materia;

o) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. A tal fine sono ammesse relazioni di minoranza.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Com-

missione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla data della sua costituzione.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista un rapporto di collegamento con gli enti e le società sottoposti all'indagine della Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è pro-

clamato eletto o entra in ballottaggio il più giovane di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 4.

(Audizione a testimonianza)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n.124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte di ciascuna società così come individuata all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), nonché da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, an-

che in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, all'unanimità, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi della collaborazione di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli or-

gani a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

